

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 4 MAGGIO 1990

AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, LA ESECUZIONE E IL COLLAUDO DEI PONTI STRADALI

Art. 1.

1. Sono approvate le norme tecniche riguardanti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali di cui alla legge 2-2-1974, n. 64, predisposte dal Servizio tecnico centrale ed allegate al presente decreto.

Art. 2.

1. Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e cioè il 29-7-1991.

Art. 3.

1. In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 2-8-1980 per le opere in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto, per le opere per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti strutture disciplinate dalla legge n. 1086/1971 per le quali è stata già presentata la denuncia ai sensi dell'art. 4 della legge stessa.

Allegato CRITERI GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DEI PONTI STRADALI

1. INTRODUZIONE

1.1. Oggetto

Le presenti norme sono relative a quelle strutture che hanno la funzione di sostenere una piattaforma stradale quando questa, in conseguenza delle sue primarie esigenze plano-altimetriche, non può trovare diretto e continuo appoggio sul terreno, in relazione alla morfologia ed alla natura del terreno o per ostacoli da superare o per altri motivi.

Con il termine generico di "ponti" si intendono anche tutte quelle opere che, in relazione alle loro diverse destinazioni, vengono normalmente indicate con nomi particolari, quali: viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, etc.

Le presenti norme, per quanto applicabili, riguardano anche i ponti mobili; ne restano esclusi i ponti ferroviari.

1.2. Coordinamento con altre norme

Le presenti norme sono emanate in applicazione dell'art. 1 della legge 2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; esse sono pertanto in coordinamento con le altre norme di applicazione della stessa legge.

Le presenti norme sono inoltre coordinate con le norme tecniche emanate in applicazione della legge 5-11-1971, n. 1086, relativa alle opere in cemento armato normale e precompresso ed alle strutture metalliche.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.0. Premessa

La validità delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata durante la costruzione considerando, oltre ai dati raccolti in fasi di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel corso dei lavori per adeguare, eventualmente, l'opera alle situazioni riscontrate.

Omissis.....

3.11 Azioni sui parapetti. Urto di veicolo in svio: q_s

I parapetti, la cui altezza non potrà essere inferiore ad un metro, devono essere calcolati in base ad una spinta orizzontale di 0,13 t/m applicata al corrimano.

I sicurvia e gli elementi strutturali a cui sono collegati devono essere dimensionati per una forza orizzontale trasversale non inferiore a 4500 Kg applicata a m 0,60 dal piano viario; ai montanti inoltre deve essere applicata simultaneamente una forza orizzontale longitudinale non inferiore a 3000 Kg che, nel caso di sicurvia continuo, potrà essere ripartita su non più di 4 montanti.

Nel caso in cui possa verificarsi l'urto di un veicolo su di un elemento strutturale, quale è ad esempio il caso delle pile dei sovrappassi (anche se protette da sicurvia), si dovrà considerare agente sull'elemento strutturale o sulla sua eventuale protezione

una forza orizzontale concentrata di 50 t applicata a 1,0 m dal piano viario con una inclinazione massima di 30° rispetto alla direzione di marcia del veicolo.